



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 15 ottobre 2010

Prot. n. S003/10/304917/1.6/6-10/PG

### **CIRCOLARE N. 17/EL-Comunità**

Ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione

Ai Sindaci di tutti i comuni della provincia di Trento  
(esclusi Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Trento, Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa)

Ai Presidenti di tutte le Comunità della provincia di Trento

Ai Presidenti dei Comprensori Vallagarina e Alto Garda e Ledro

Al Commissario straordinario del Comprensorio Valle dell'Adige

#### LORO SEDI

e, p.c. Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

#### LORO SEDI

**Oggetto: Elezione degli organi delle Comunità. Istruzioni per l'ammissione al voto.**

Le istruzioni e le indicazioni fornite con questa circolare sono molto importanti per la regolarità delle operazioni di votazione. Si prega pertanto di leggere attentamente la circolare e di seguirne scrupolosamente il contenuto.

## TESSERA ELETTORALE

Per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni degli organi delle comunità, l'elettore deve presentarsi con la propria tessera elettorale personale (si veda, al riguardo, la circolare n. 12), che può essere sostituita solo da un duplicato o, nel caso in cui non ne risulti possibile il rilascio, da un'apposita attestazione del sindaco rilasciata in sostituzione della tessera elettorale ai soli fini del voto nella specifica consultazione.

## ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI

In primo luogo si raccomanda la massima attenzione dei Presidenti e dei componenti degli uffici di sezione nell'ammissione al voto degli aventi diritto. Prima della consegna della scheda per la votazione il Presidente di seggio deve verificare che l'elettore abbia diritto di voto per le elezioni degli organi delle comunità. Appare opportuno ricordare al riguardo che sono elettori delle comunità i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel territorio delle rispettive comunità.

Sono inoltre elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni dove è prevista l'elezione degli organi delle comunità che siano iscritti nell'apposita lista aggiunta.

Non è infrequente che gli elettori si rechino a votare in una sezione del comune diversa da quella dove sono iscritti. In tal caso, dovranno essere indirizzati alla sezione di appartenenza.

**Si raccomanda, quindi, che siano ammessi al voto solo gli elettori che, oltre a presentare la propria tessera elettorale personale (o, in alternativa, il duplicato o l'attestazione del sindaco), risultino iscritti nelle liste elettorali della sezione o nelle apposite liste aggiunte.**

Infine, per gli elettori che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali si presentino al seggio sprovvisti della tessera elettorale o di un suo duplicato, ma muniti dell'attestazione sostitutiva rilasciata dal sindaco, gli estremi dell'attestazione devono essere riportati nel registro che contiene i numeri delle tessere elettorali dei votanti; i nominativi di tali elettori, che risultano già iscritti nelle liste elettorali, **non** devono essere aggiunti in calce alla lista della sezione.

## ELETTORI NON ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA SEZIONE

Alla regola del voto nella sezione di iscrizione fanno eccezione solo le seguenti ipotesi tassativamente elencate dalla legge:

- 1) chi si presenti munito di sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del sindaco che lo dichiari elettore del comune (*rilasciata a elettori non iscritti nelle liste elettorali. Tale attestazione è diversa da quella indicata al paragrafo precedente, che sostituisce la tessera elettorale*);
- 2) i membri del seggio e i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune o di un altro comune purché ricompreso nel territorio della medesima comunità;
- 3) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune previa esibizione di un'attestazione medica che certifichi l'impedimento.

In particolare, all'atto della costituzione del seggio, domenica 24 ottobre 2010, il Presidente dell'ufficio avrà cura di richiedere ai componenti del seggio, ai rappresentanti di lista e agli ufficiali e agenti di polizia presenti se intendano esprimere il voto nella sezione. In caso affermativo, il Presidente deve comunicare ai propri uffici

comunali i nominativi di tali elettori e il comune (ricompreso nel territorio della stessa comunità) nelle cui liste sono iscritti. Gli uffici comunali provvederanno quindi alle necessarie verifiche, al fine di accertare se tali soggetti, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori della comunità e ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'Ufficio. Analoga procedura di accertamento deve essere adottata per l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

Considerata la delicatezza e l'importanza della questione, sarà cura del Presidente del seggio adottare modalità operative e informative adeguate al fine di evitare contestazioni e, rispettivamente, sarà cura degli uffici comunali adottare procedure celeri per verificare il possesso del diritto di voto in capo ai nominativi comunicati dagli uffici elettorali di sezione.

I nominativi degli elettori indicati ai numeri 1), 2), e 3) che hanno votato devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione e di essi si deve prendere nota **anche** nel registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Si tenga presente che in questo caso anche gli elettori ammessi a votare con attestazione del sindaco devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione, considerato che tali elettori non risultano già iscritti nelle liste di sezione a differenza di coloro che si presentano a votare con l'attestazione del sindaco perché sprovvisti della tessera elettorale.

Inoltre, sulle rispettive tessere elettorali deve essere apposto il bollo della sezione e la data della votazione, ad eccezione del caso in cui un elettore voti in base all'attestazione del sindaco (vedi n. 1). In tale caso, l'annotazione "ha votato", la firma del Presidente, la data della votazione e il bollo dell'ufficio sono apposti sull'attestazione del sindaco, che sono ritirate e allegate all'apposito plico.

## **VOTO A DOMICILIO**

Un'altra categoria di elettori ammessa a votare in una sezione diversa da quella nelle cui liste sono iscritti è quella di coloro che hanno chiesto (entro lunedì 4 ottobre 2010 al Sindaco) **di votare presso il loro domicilio**, perché affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (articolo 62-bis del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m.).

Si rinvia all'apposito paragrafo delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezioni (pubbl. n. 2\_2010) per le indicazioni specifiche e si raccomanda in particolare che, nel corso dell'operazione di raccolta del voto a domicilio, siano assicurate la libertà e la segretezza del voto *"nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore"*.

Nel rispetto delle medesime esigenze, dovranno inoltre essere garantiti il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore.

Si precisa, infine che i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce nella lista sezionale e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce all'apposito registro, maschile e femminile, viene presa annotazione del numero della tessera elettorale dei predetti. Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del

rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'apposito registro, maschile e femminile, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

### **ELETTORI AMMESSI AL VOTO IN LUOGHI DI CURA O DI DETENZIONE**

A rettifica di quanto indicato nelle istruzioni per gli uffici di sezione (pubblicazione n. 2\_2010) si precisa che i degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare ai sensi dell'articolo 59 e seguenti del DPR n. 1/L del 2005, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune ricompreso nella medesima comunità del comune ove è ubicato il luogo di cura o di detenzione.

Tali elettori sono pertanto ammessi al voto a condizione che siano elettori della comunità.

Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della presente, ai seguenti numeri:

tel. - 0461 494666/494604

fax - 0461 493690

e-mail: [serv.giuntaelettoriale@provincia.tn.it](mailto:serv.giuntaelettoriale@provincia.tn.it)

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Patrizia Gentile -

